

POSIZIONE COMUNE 2006/625/PESC DEL CONSIGLIO**del 15 settembre 2006****relativa al divieto, in conformità della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati a entità o individui in Libano**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2006 il governo del Libano ha deciso di spiegare le forze armate libanesi nel Libano meridionale e di chiedere l'assistenza di forze addizionali per la Forza interinale delle Nazioni Unite nel Libano (UNIFIL), in base alle necessità, per favorire l'ingresso delle forze armate libanesi nella regione e ha ribadito l'intenzione di rafforzare queste ultime con i mezzi necessari per consentire loro di espletare i propri compiti.
 - (2) L'11 agosto 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1701 (2006) [UNSCR 1701 (2006)] in cui si compiace per la decisione del governo del Libano di spiegare le proprie forze armate nel Libano meridionale, nonché per l'impegno di tale governo a estendere la sua autorità a tutto il territorio nazionale tramite le proprie legittime forze armate. Al fine di consentire al governo libanese di esercitare la piena sovranità su tutto il territorio libanese, così che non vi siano armi senza il consenso di tale governo né alcuna altra autorità diversa da quella del governo libanese, l'UNSCR 1701 (2006), tra l'altro, vieta la vendita o la fornitura di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di formazione o assistenza tecnica per quanto riguarda la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di armamenti e materiale connesso a qualsiasi entità o individuo in Libano, salvo autorizzazione del governo libanese o dell'UNIFIL nell'espletamento della propria missione.
 - (3) Il divieto di prestare assistenza per quanto riguarda la vendita o la fornitura di armamenti e materiale connesso dovrebbe includere anche il finanziamento e l'assistenza finanziaria.
 - (4) L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune misure,
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsivoglia entità o individuo in Libano da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di detto territorio.
 2. Sono vietati:
 - a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi correlati ad attività militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, destinati direttamente o indirettamente a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libano, o ad essere utilizzati in detto paese;
 - b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria correlati ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e di materiale connesso oppure per la prestazione della correlata assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, destinati direttamente o indirettamente a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libano, o ad essere utilizzati in detto paese;
 - c) la partecipazione consapevole o intenzionale ad attività il cui fine o conseguenza sia l'aggiornamento del divieto di cui alla lettera a) o b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso o alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento e assistenza finanziaria, servizi di intermediazione e altri servizi correlati agli armamenti e materiale connesso, a condizione che:

- a) i beni o i servizi non siano forniti, direttamente o indirettamente, ad una delle milizie delle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle proprie risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006); e

b) la transazione sia stata autorizzata dal governo del Libano o dall'UNIFIL; oppure

c) i beni o i servizi siano destinati ad essere usati dall'UNIFIL nell'espletamento della propria missione, o dalle forze armate libanesi.

2. La vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso o la prestazione di assistenza tecnica, finanziamento e assistenza finanziaria, servizi di intermediazione e altri servizi di cui al paragrafo 1 sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 3

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è riesaminata entro dodici mesi dall'adozione, tenendo conto delle decisioni del Consiglio di sicurezza, e in seguito ogni dodici mesi.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

www.exportstrategie.org